

Art. 8.

Etichettatura

Per l'immissione al consumo il confezionamento del Finocchio di Isola Capo Rizzuto deve essere effettuato:

per il fresco: in vaschette, in cassette di plastica e/o legno, in cartone, in polipropilene, in «flow-pack» o ogni altro materiale considerato idoneo, per tale uso, secondo i termini di legge. Tutte le confezioni devono essere sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. È consentita l'apposizione del logo di cui al presente art. 8 sul singolo finocchio con etichetta adesiva ad uso alimentare.

Nel caso di prodotto destinato all'industria di trasformazione: l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» potrà essere commercializzata anche utilizzando adeguati contenitori (*bins*); in tal caso su ciascun contenitore dovrà essere apposta, oltre alle diciture di seguito descritte e al simbolo europeo della IGP una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa essere manomesso.

Per la IV gamma: sono ammesse confezioni con materiale idoneo secondo le vigenti normative di riferimento. Le confezioni oltre al simbolo grafico europeo della IGP e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, devono riportare la dicitura «IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto» accompagnata dal logo della denominazione di seguito riportato in Figura 1 nelle versioni a colori, in bianco e nero positivo e in bianco e nero negativo.

Figura 1



Il segno distintivo della IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto, versione a colori, è formato da una sagoma esterna tonda di colore verde sfumato (C100 M40 Y70 K66) che racchiude la scritta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su fondo arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) disposta in alto in semicerchio al di sotto della quale compare una linea a semicerchio di colore giallo (C0 M0 Y100 K0) che racchiude uno sfondo di colore arancio scuro sfumato (C0 M70 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0). Al di sotto del finocchio separati da una linea bianca compaiono sulla sinistra un disegno grafico stilizzato che simboleggia un sole di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) su sfondo celeste cielo colore (C90 M15 Y0 K0 / C0 M0 Y0 K0) e sulla destra sotto il finocchio compare un disegno grafico stilizzato che simboleggia il Castello di Isola di Capo Rizzuto di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) su sfondo celeste cielo colore (C90 M15 Y0 K0 / C0 M0 Y0 K0) al di sotto del sole e del castello compare un'onda colore (C100 M91 Y34 k30) ed al centro la scritta «IGP» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su sfondo mare blu sfumato (C100 M0 Y0 K0 / C100 M80 Y0 K40). Quanto sopra a simboleggiare un connubio di sinergie tra sole, cielo, terra e mare da cui sorge il Finocchio di Isola Capo Rizzuto attraverso la Storia del Castello Aragonese di unica bellezza che sempre domina circondato dal Mar Jonio.

Sulle confezioni devono essere inoltre riportati tutti gli elementi idonei ad individuare nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore.

È consentito riportare eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non inducenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

22A04990

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 luglio 2022.

Attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, in materia di sostegno al *venture capital*.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04), come sostituita dalla comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);


Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al *venture capital* con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019, recante «Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al *venture capital*», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, rubricato «Procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;



Considerato che l'art. 10, comma 7-*sexies*, del menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che, per le finalità di cui al comma 7-*quinqüies* del medesimo art. 10, nonché al fine di favorire il settore del *venture capital*, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital*, comprese quote o azioni di fondi per il *venture debt* o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture debt*, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori professionali, compresa la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. in qualità di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04;

Considerato altresì che il richiamato art. 10, comma 7-*sexies*, del menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che la normativa di attuazione recante le modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al *venture capital* disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione;

Ritenuto opportuno, in ottemperanza all'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e per le modalità ivi previste, stabilire le modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive destinate al Fondo di sostegno al *venture capital* ai sensi della medesima disposizione;

Ritenuto altresì opportuno, per le medesime finalità di efficiente gestione, che le risorse di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che le stesse siano *prima facie* investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) capitale impegnato: indica:

(i) con riferimento agli investimenti del fondo nei fondi *target* diretti, la somma, calcolata alla data di riferimento per ciascun singolo fondo *target* diretto in cui il

fondo abbia investito e per la quota parte di competenza del fondo, tra (x) l'ammontare complessivo degli investimenti effettuati (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo *target* diretto, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale fondo *target* diretto per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora interamente eseguite ma già deliberate e/o impegni di spesa già assunti dai competenti organi del fondo *target* diretto; e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del fondo *target* diretto imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale fondo *target* diretto, alla sottoscrizione effettuata dal fondo nel medesimo; o


(ii) con riferimento agli investimenti del fondo nei fondi *target* indiretti, la somma, calcolata alla data di riferimento per ciascun singolo fondo *target* indiretto in cui il fondo abbia investito e per la quota parte di competenza del fondo, tra (x) l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo *target* indiretto, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale fondo *target* indiretto per operazioni di sottoscrizione (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma già deliberate dai competenti organi del fondo *target* indiretto; e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del fondo *target* indiretto imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale fondo *target* indiretto, alla sottoscrizione effettuata dal fondo nel medesimo; o

(iii) con riferimento ai co-investimenti diretti del fondo nei fondi di terzi, la somma, calcolata alla data di riferimento in relazione a ciascuna singola linea di co-investimento rilevante, tra (x) l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo in fondi di terzi a valere sulla linea di co-investimento interessata; e (y) gli impegni del fondo per operazioni di sottoscrizione (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma già deliberate dai competenti organi del fondo per operazioni di co-investimento in fondi di terzi a valere su tale linea di co-investimento; o

(iv) con riferimento alle operazioni di co-investimento diretto del fondo nelle PMI, la somma, calcolata alla data di riferimento in relazione a ciascuna linea di co-investimento rilevante, tra (x) l'ammontare complessivo dei co-investimenti effettuati dal fondo (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) in PMI a valere sulla linea di co-investimento interessata, inclusi i relativi costi e oneri; e (y) gli impegni del fondo per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma già deliberate dai competenti organi del fondo per operazioni di co-investimento in PMI a valere su tale linea di co-investimento;

e, in ogni caso

(v) la quota parte di costi, oneri e spese del fondo imputabili proporzionalmente all'investimento, alla sottoscrizione, o all'impegno effettuati o assunti dal fondo



nei rilevanti attivi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) con riferimento ai quali, a seconda del caso, viene effettuata la verifica di cui all'art. 5 comma 1 del presente decreto;

b) capitale stimato: indica la migliore stima, calcolata dalla SGR, dei flussi di cassa previsionali in uscita dal fondo, diversi da quelli inclusi nel calcolo del capitale impegnato, relativi:

(i) con riferimento a ciascun investimento del fondo in un fondo *target*, al fondo *target* interessato fino allo scadere del termine di durata dello stesso, ai sensi del regolamento del fondo e del regolamento del fondo *target* interessato; o

(ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi, a nuovi impegni - a valere sulla linea di co-investimento interessata - di sottoscrizione o di acquisto di quote o azioni di fondi di terzi, già in portafoglio o per cui il fondo abbia assunto una delibera di co-investimento; o

(iii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento del fondo in PMI, a nuovi impegni - a valere sulla linea di co-investimento interessata - di investimento, sottoscrizione o acquisto di strumenti di PMI, già in portafoglio o per cui il fondo abbia assunto una delibera di co-investimento;

e, in ogni caso

(iv) alla quota parte di costi, oneri e spese del fondo, diversi da quelli di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) e ammessi ai sensi del regolamento del fondo fino allo scadere del termine di durata dello stesso;

c) «data di avvio della linea di co-investimento»: indica (i) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento relativa a fondi *target* esistenti (e per cui esistano risorse disponibili) alla data di pubblicazione del presente decreto, la data dell'accordo di co-investimento o della delibera procedurale della SGR che definisce il rapporto di co-investimento tra il fondo e il fondo *target* interessato da tale linea di co-investimento; ovvero (ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento relativa a fondi *target* istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, la data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) relativa al fondo *target* interessato da tale linea di co-investimento intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente decreto;

d) «data di riferimento»: la data che cade al 31 dicembre del quinto anno successivo, rispettivamente: (i) con riferimento a ciascun singolo investimento diretto del fondo in un fondo *target*, dalla data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) successiva alla sottoscrizione, da parte del fondo, delle quote o azioni di tale fondo *target*; o (ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi o in PMI, dalla data di avvio della linea di co-investimento relativa a tale linea di co-investimento;

e) «debito»: il debito come definito dall'art. 1, lettera m-bis, del decreto 27 giugno 2019;

f) «decreto 27 giugno 2019»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019 recante «Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al *venture capital*» e successive modifiche e integrazioni;

g) «decreto n. 30/2015»: il decreto 5 marzo 2015, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modifiche e integrazioni;

h) «decreto-legge n. 121/2021»: il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

i) «fondi per il *venture capital*»: i fondi per il *venture capital* come definiti dall'art. 1, lettera c) del decreto 27 giugno 2019;

j) «fondi per il *venture debt*»: i fondi per il *venture debt* come definiti dall'art. 1, lettera m-ter del decreto 27 giugno 2019;

k) «fondi *target* diretti»: i fondi per il *venture capital* e/o i fondi per il *venture debt* gestiti dalla SGR che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto;

l) «fondi *target* indiretti»: gli OICR gestiti dalla SGR che investono in fondi di terzi, che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto; in caso fondi di investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo dell'Unione europea che abbiano una politica di investimento coerente con le finalità e gli ambiti di cui al presente decreto, anche gli OICR non gestiti dalla SGR, che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo;

m) «fondi *target*»: i fondi *target* diretti e/o i fondi *target* indiretti;

n) «Fondo di sostegno al *venture capital*»: il fondo di sostegno al *venture capital* istituito dall'art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero;

o) «fondo di terzi»: il fondo per il *venture capital* o il fondo per il *venture debt* gestito da un gestore autorizzato che siano oggetto di investimento da parte di un fondo *target* indiretto ovvero oggetto di co-investimento del fondo con un fondo *target*;

p) «fondo»: il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato a investitori professionali istituito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e gestito dalla SGR, che investe in modalità di fondo di fondi o di fondo di co-investimento diretto ai sensi dell'art. 4 del presente decreto;



g) «gestori autorizzati»: i soggetti, diversi dalla SGR, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio ovvero i soggetti autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, o comunque in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che siano compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996, e che siano soggetti a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati;

r) «investitori professionali»: i clienti professionali privati e i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

s) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» e successive modificazioni e integrazioni;

t) «linea di co-investimento»: indica, con riferimento a ciascun fondo *target* con cui il fondo co-investe in via sistematica, per come identificato, e con i criteri di allocazione determinati, nella *Side Letter*, l'insieme delle operazioni di co-investimento in fondi di terzi e/o in PMI effettuate o da effettuarsi dal fondo con tale fondo *target*;

u) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

v) «OICR rilevanti»: gli OICR (inclusi i fondi *target*) istituiti o gestiti dalla SGR che perseguano, in via almeno prevalente, investimenti nei settori del *venture capital* e/o del *venture debt*, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto;

w) «OICR»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'art. 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni;

x) «PMI»: la PMI come definita nel decreto 27 giugno 2019;

y) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.a.;

z) «*Side Letter*»: la «*side letter*» al regolamento del fondo che verrà sottoscritta tra il Ministero e la SGR, avente ad oggetto i criteri di allocazione delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021, definisce:

a) le modalità di impiego delle risorse di cui dall'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021;

b) le conseguenze del mancato investimento da parte di altri investitori professionali, compresa la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. in qualità di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e le società dalla stessa interamente partecipate direttamente o indirettamente, di risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero;

c) le conseguenze del mancato rispetto, entro la data di riferimento, della soglia di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121/2021.

Art. 3.

Istituzione di un fondo di investimento

1. Il Ministero, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021, investe, mediante sottoscrizione in denaro delle relative quote, euro due miliardi nel fondo.

2. Il fondo è istituito dalla SGR in base al presente decreto e viene gestito dalla medesima in piena indipendenza, secondo una logica prettamente di mercato e *standard* di elevata professionalità. La SGR è dotata di presidi organizzativi e di *governance* adeguati e le relative decisioni di investimento sono orientate esclusivamente al profitto. Il fondo è regolato a condizioni di mercato e attribuisce prerogative agli investitori, sia economiche che amministrative, allineate alla prassi di settore per operazioni e investitori similari.

3. Nell'ambito degli organi di gestione del fondo è assicurata la compresenza di comprovate esperienze e professionalità, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4. La durata del fondo e la durata del periodo di investimento del fondo sono definite nel regolamento di cui al successivo art. 6, in conformità con la migliore prassi di mercato.

5. Le quote del fondo sono riservate in sottoscrizione al Ministero.


6. Il Ministero sottoscrive le quote del fondo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo art. 6, comma 3. I versamenti delle quote avvengono in una o più soluzioni secondo quanto previsto nel regolamento di gestione del fondo in funzione dei richiami effettuati dalla SGR in connessione ai fabbisogni del fondo e, in particolare:

a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali ed eventualmente successive, queste ultime qualora previste nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, negli attivi di cui al successivo art. 4, comma 1;

b) per il pagamento delle commissioni di spettanza della SGR, ai sensi dell'art. 8;

c) per il pagamento degli altri oneri a carico del fondo individuati dal regolamento di cui all'art. 6, ivi inclusi i costi connessi con l'investimento del fondo negli attivi di cui al successivo art. 4, comma 1;

d) negli altri casi in cui il regolamento di cui all'art. 6 preveda la possibilità per la SGR di effettuare richiami degli impegni.



7. Il Ministero adempie alle richieste di versamento emesse dalla SGR secondo le modalità disciplinate nel regolamento del fondo.

Art. 4.

Modalità di investimento del fondo

1. Il fondo opera, secondo le decisioni di volta in volta adottate dalla SGR:

a) effettuando investimenti in fondi *target* diretti o in fondi *target* indiretti secondo le modalità previste dal decreto 27 giugno 2019 e dal relativo regolamento di gestione; e/o

b) effettuando co-investimenti con uno o più fondi *target* (x) in fondi di terzi, e/o (y) nel capitale di rischio o nel debito di PMI, in entrambi i casi secondo le modalità e alle condizioni di cui al decreto 27 giugno 2019 e al relativo regolamento di gestione;

c) sottoscrivendo quote di altri fondi di investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo dell'Unione europea che abbiano una politica di investimento coerente con le finalità e gli ambiti di cui al presente decreto.

2. Nelle decisioni di investimento, la SGR destina, con modalità e criteri definiti nella *Side Letter*, una quota delle risorse disponibili non inferiore a euro trecento milioni agli investimenti volti al supporto della riconversione e della transizione, in chiave ambientale e digitale, delle filiere produttive nazionali.

3. La sottoscrizione delle quote del fondo da parte del Ministero mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021 è condizionata alla sottoscrizione da parte di altri investitori professionali, ivi inclusa Cassa depositi e prestiti S.p.a. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente partecipate, di risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento della sottoscrizione del Ministero nel fondo. La verifica del rispetto del vincolo in oggetto è effettuata su base aggregata ai sensi delle seguenti previsioni:

a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la SGR presenta al Ministero un piano previsionale (come tempo per tempo aggiornato dalla SGR), che terrà conto sia delle sottoscrizioni già raccolte e non ancora richiamate, sia di quelle che, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno raccolte negli OICR rilevanti (anche attraverso il veicolo di scopo costituiti o gestiti dalla SGR), ivi inclusi gli accordi di co-investimento con investitori professionali (o gli OICR paralleli di questi stessi OICR rilevanti);

b) la SGR verifica il rispetto del vincolo di cui al presente comma 3 al momento della sottoscrizione delle quote del fondo e a consuntivo, allo scadere del termine del periodo di sottoscrizione, come eventualmente prorogato ai sensi del regolamento o statuto, dell'ultimo degli OICR rilevanti, che in ogni caso, per le finalità del presente decreto, non potrà essere istituito oltre la data del 31 dicembre 2025.

4. Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3, la SGR tiene in considerazione il totale delle sottoscrizioni e degli impegni indicati dalla lettera a) del detto comma 3.

5. Il regolamento del fondo e/o la documentazione di investimento o co-investimento di volta in volta applicabili dovranno disciplinare le soluzioni operative attuabili al fine di ripristinare il rispetto del vincolo di cui al comma 3 - ivi incluse ad esempio clausole di rivendita della porzione di quote di pertinenza sul mercato secondario, di *freezing* o di conversione degli importi rilevanti in crediti con diverso fattore di priorità rispetto alle quote ordinarie (che prevedano quantomeno il rimborso del nominale sottoscritto e versato dal fondo) o la possibilità di determinare la liquidazione anticipata o il rimborso anticipato della porzione di quote rilevanti - anche quali limiti e caratteristiche dell'investimento nei fondi *target* o nei fondi di terzi, ove allo scadere del termine del periodo di sottoscrizione, come eventualmente prorogato ai sensi del regolamento o statuto, dell'ultimo degli OICR rilevanti, risulti non soddisfatta la condizione di cui al comma 3, tenuto comunque conto dei limiti di legge e degli interessi alla valorizzazione degli investimenti del fondo e dei fondi *target* e alla conservazione del relativo valore e al rispetto degli impegni assunti.

6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, nelle decisioni di investimento, la SGR riconosce preferenza alle operazioni che prevedono, a livello di impresa *target*, un co-investimento di investitori privati indipendenti per un importo pari ad almeno il 30 per cento dell'investimento nella medesima impresa *target*.

Art. 5.

Mancato rispetto della soglia di cui all'art. 10, comma 7-sexies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121/2021

1. Con riferimento ai diversi impieghi del fondo, alla data di riferimento applicabile, la SGR verifica che siano state investite o deliberate almeno il 60 per cento, a seconda del caso, degli importi allocati dal fondo ovvero della quota parte rilevante delle risorse investite dal Ministero nel fondo. La SGR effettua tale verifica, a seconda del caso, come segue:

a) con riferimento a ciascun singolo investimento del fondo in un fondo *target* diretto o in un fondo *target* indiretto, sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il capitale impegnato determinato con riferimento al fondo *target* interessato; e (ii) al denominatore, il totale degli impegni sottoscritti dal fondo in tale fondo *target*;

b) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi o in PMI, sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il capitale impegnato determinato con riferimento alla singola linea di co-investimento interessata; e (ii) al denominatore, la quota parte del controvalore di sottoscrizione del fondo che, sulla base dei criteri definiti dalla *Side Letter*, è allocabile su tale linea di co-investimento.

2. Nel caso in cui, alla data di riferimento applicabile, uno o più dei rapporti di cui al comma 1 fosse inferiore alla soglia del 60 per cento, la SGR, entro sessanta giorni dalla data di riferimento applicabile, approva e fornisce al Ministero la rilevante valutazione del capitale stimato.



3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, la SGR:

a) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1, lettera a), secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dal regolamento del fondo *target* interessato e subordinatamente al venir meno dell'impegno in questo, libera il Ministero dalla (o si impegna a non richiamarlo per la) quota parte residua degli impegni sottoscritti e non richiamati nel fondo inerenti il fondo *target* pari alla differenza, se esistente, fra (x) il totale degli impegni sottoscritti dal fondo nel fondo *target* interessato e (y) la somma tra il capitale impegnato e il capitale stimato calcolata con riferimento al fondo *target* interessato;

b) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1, lettera b), libera il Ministero, secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dal regolamento del fondo, per la quota parte residua degli impegni sottoscritti nel fondo e non richiamati pari alla differenza, se esistente, fra (x) la porzione del capitale del fondo che, sulla base dei criteri di allocazione definiti dalla *Side Letter* è allocabile sulla linea di co-investimento interessata e (y) la rilevante somma fra capitale impegnato e capitale stimato calcolata con riferimento alla linea di co-investimento interessata.

Art. 6.

Regolamento del fondo

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, la SGR trasmette tempestivamente al Ministero lo schema di regolamento di gestione del fondo.

2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione del regolamento di cui al comma 1, valutata la conformità dello schema di regolamento alle previsioni del presente decreto e alle finalità di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021, comunica alla SGR la propria approvazione del regolamento del fondo, ai fini dell'istituzione dello stesso da parte della SGR e della sottoscrizione, da parte del Ministero, delle quote del fondo, secondo le modalità previste dal presente decreto.

3. La SGR comunica tempestivamente al Ministero la data di istituzione del fondo e di apertura delle relative sottoscrizioni.

Art. 7.

Side Letter

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e in ogni caso prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle quote del fondo, la SGR trasmette tempestivamente al Ministero uno schema di *Side Letter* che tenga anche conto, nella definizione dell'allocazione delle risorse, oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, degli obiettivi prioritari di sostenere l'accelerazione d'impresa, l'innovazione e i processi di trasferimento tecnologico, anche mediante interventi di *venture debt*, il coinvolgimento da parte del fondo di soggetti esteri che investono in Italia.

2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di *Side Letter*, valutata la conformità alle previsioni contenute nel presente decreto, comunica alla

SGR la propria approvazione della medesima *Side Letter* e procede alla sua sottoscrizione unitamente alla sottoscrizione delle quote del fondo.

Art. 8.

Commissioni

1. Per la gestione del fondo, alla SGR è riconosciuta una commissione annua di gestione e una commissione di *performance*, entrambe determinate dal regolamento di gestione di cui all'art. 6 del presente decreto sulla base degli *standard* di mercato e tenuto conto delle specifiche caratteristiche del fondo, in particolare, in termini di tipologia di investimenti e di dimensione finanziaria dei fondi *target* in cui il fondo abbia investito o con cui il fondo abbia co-investito.

2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a carico del Ministero, il regolamento del fondo prevede che da ciascuna componente commissionale di cui al precedente comma 1 sia detratta (fino ad eventuale azzeramento) la quota parte, riferibile all'investimento del fondo, dei compensi eventualmente percepiti dalla SGR a titolo, rispettivamente, di commissione di gestione e di commissione di *performance* o di incentivo ai sensi dei regolamenti dei fondi *target* in cui il fondo abbia investito.

3. Gli oneri di cui al precedente comma 1 gravano sulle medesime risorse assegnate al Fondo di sostegno al *venture capital* ai sensi dell'art. 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121/2021.

Art. 9.

Modalità e termini di restituzione o reimpiego delle risorse

1. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura contabile della liquidazione del fondo, salve le eventuali somme da vincolare al fine di coprire potenziali oneri residui del fondo fino alla scadenza degli stessi, la SGR restituisce al Ministero, in qualità di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del fondo medesimo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato finale della gestione del fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti del fondo, ai fini del riversamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità definite con successiva comunicazione del Ministero.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto 27 giugno 2019.

2. Con provvedimento del Ministero possono essere fornite specificazioni o chiarimenti in merito ai contenuti delle disposizioni di cui al presente decreto.



Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2022

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 971

22A05012

DECRETO 5 agosto 2022.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Cavarzere Produzioni Industriali S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE
E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Vista la legge n. 273/2002;

Vista la legge n. 296/2006 ed in particolare l'art. 1, commi 498 e seguenti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 dicembre 1983, con il quale la S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali - C.F. 00339760274 - P.I. 01442070288 - C.C.I.A.A. PA 8700, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Luigi Marangoni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 aprile 1989, con il quale sono stati nominati commissari straordinari l'avv. Luigi Marangoni, l'avv. Paolo Trentinaglia ed il dott. Fernando Bisaglia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 gennaio 1996, con il quale nella amministrazione straordinaria sopra citata è stato nominato commissario straordinario il dott. Fernando Bisaglia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori i signori dott. Riccardo Bonivento, dott. Mario Melandri, avv. Sergio Mancini;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale, a norma della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali i signori dott. Riccardo Bonivento, dott. Wilmo Carlo Ferrari, prof. avv. Pierluigi Ronzani;

Visto il proprio provvedimento con il quale è stato autorizzato il deposito presso il Tribunale di Padova, ai sensi degli articoli 1, ultimo comma, legge n. 95/1979, 152 e 214, della legge fallimentare, della domanda di concordato formulata per la S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2021 del Tribunale di Padova, che ha omologato il concordato della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali, non opposto ed eseguito anche in relazione agli accantonamenti su un conto vincolato disposti per i creditori irreperibili dallo stesso Tribunale in data 10 febbraio 2022;

Vista l'istanza dei commissari liquidatori in data 1° giugno 2022, contenente la richiesta di chiusura della amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali, alla luce dell'avvenuta esecuzione del concordato omologato e conseguente ritorno *in bonis*;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali - C.F. 00339760274 - P.I. 01442070288 - C.C.I.A.A. PA 8700.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavarzere Produzioni Industriali, la quale ritorna *in bonis*, essendo stato soddisfatto l'intero stato passivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

